



COMUNE DI BOTRICELLO

(PROV. DI CATANZARO)

Via Nazionale,365 – C.A.P. 88070

Tel 0961 967211 fax 0961 966131

PEC: sindaco.botricello@asmepec.it

ORDINANZA NR. 204 DEL 16/10/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 5 DEL D.LVO 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, modificando il D.L. 25/03/2020 n.19, ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale;
- che il D.P.C.M del 13/10/2020 ha introdotto ulteriori misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

RILEVATO

- che con l'apertura delle attività commerciali e soprattutto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si sono verificati assembramenti di persone in violazione alle norme di prevenzione da CoVid-19 sia in tema di rispetto della distanza interpersonale sia sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- che detta criticità è stata riscontrata soprattutto all'esterno dei pubblici esercizi ove è consentita la vendita per asporto;

VALUTATO

- che è necessario evitare assembramenti di persone in quanto da ciò deriva un potenziale veicolo di contagio con conseguente aumento della cura di diffusione del virus Covid-19;
- l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;
- il possibile verificarsi di assembramenti in aree pubbliche dovuto all'acquisto di bevande presso gli esercizi commerciali di vicinato, le medie strutture di vendita, le attività artigianali e i distributori automatici di alimenti e bevande;

RITENUTO

- che è necessario, pur in presenza dei dovuti accertamenti da parte della Forze di Polizia, scongiurare, sul territorio comunale, la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalle normative statali vigenti;
- che è necessario intervenire con misure atte a scoraggiare il formarsi di assembramenti soprattutto in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica da un maggior pericolo per effetto del mancato rispetto del distanziamento sociale;

VISTI

- L'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Legge 35 del 22/05/2020
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020
- D.L. n° 125/2020
- DPCM 13/10/2020

ORDINA

Dal 16 ottobre 2020 e sino al 13 novembre 2020, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologia del virus Covid-19:

1. le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, pub, pizzerie, circoli privati), dalle ore 21:00 alle ore 24:00 possono procedere con la somministrazione di alimenti e bevande solo con servizio al tavolo. Dalle ore 24,00 si deve procedere con la chiusura dell'esercizio/attività con riapertura al pubblico alle ore 5:00 del giorno successivo.
2. le attività di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno la possibilità del servizio al tavolo devono terminare la somministrazione alle ore 21:00 con la chiusura dei locali. Sarà consentito continuare l'attività, eventualmente, solo con la vendita per asporto sino alle ore 24:00 (alle ore 24:00 i predetti locali dovranno essere chiusi).
3. il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non alcoliche (escluso l'acqua) dalle ore 21,00 alle ore 06,00 su tutte le aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nelle adiacenze delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Resta comunque consentita la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto a tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione

AVVERTE CHE

La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporterà le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui alla vigente normativa nazionale. A tal proposito, si precisa che i controlli sul territorio verranno intensificati al fine di far rispettare rigidamente tutti i contenuti della presente Ordinanza.

DA' ATTO

- che la presente ordinanza è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Catanzaro;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

La Polizia Locale e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Catanzaro, alla Caserma dei Carabinieri di Botricello.

Chiunque ne abbia interesse che avverso la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso al T.A.R. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale.

Botricello 16 Ottobre 2020



IL SINDACO

Dott. Michelangelo CIURLEO